



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Sedicesima Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [REDACTED] e vertente

TRA

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]), residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

- Attore -

E

[REDACTED] ["[REDACTED]"], società di diritto svedese, con sede in [REDACTED]
[REDACTED], in persona del preposto Sig. [REDACTED], rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli Avv.ti Marco Frazzica e Silvia Doria dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani di Milano, in virtù di procura generale alle liti allegata, elettivamente domiciliata presso il loro studio in 00198 Roma, Via Vincenzo Bellini 24.

-Convenuta -

Oggetto: responsabilità del produttore da prodotto difettoso.

Conclusioni parte attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della [REDACTED] relativamente all'incidente in mare occorso all'Arch. [REDACTED] in data 8 marzo 2014 ed ai danni conseguiti da ciò alla imbarcazione di cui è utilizzatore, conseguenti a cattiva ed errata progettazione e/o costruzione del



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

componente indicato in premessa come causa del sinistro; con condanna, per l'effetto, della stessa società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 19.324,05, o di quell'altra somma, maggiore o minore; oltre al ristoro dei danni patiti per lo spavento conseguente alla brutta avventura subita, da liquidarsi anche in via equitativa; il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni credito sino al saldo. Anche in ragione di quanto inequivocabilmente risultato dalle prove testimoniali assunte, in particolare per quel che riguarda le modifiche disposte dalla Volvo proprio del componente che ha causato il naufragio e i danni dell'imbarcazione, si insiste nella richiesta di ctu. Con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento”.

Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito respingere le domande formulate dal Signor [REDACTED] poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari.

In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, da intendersi preceduti dall'espressione “VERO CHE”; segnatamente

B) Il manuale di Istruzioni 7747987 che si rammostra [cfr. Doc. 2], alla pag. 63 riporta i controlli che devono essere effettuati giornalmente o ogni 14 giorni dall'utilizzatore dell'imbarcazione, tra cui compare la verifica “Filtro dell'acqua di mare. Pulire”;

C) Al fine di eseguire la pulizia di cui al capitolo precedente, nel manuale Volvo Penta viene dichiarato che è necessario “... svitare il coperchio e rimuovere la piastra ...”, come da Doc. 2 pagg. 76, 77 che si rammostra, e successivamente riavvitare il tappo del filtro;

D) Il coperchio del motore di cui al capitolo precedente aveva un costo di circa Euro 40,00=, come da Doc. ti 6 e 7 che si rammostrano.

Si indica come teste: Signor [REDACTED]”.

Svolgimento del processo

La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato



art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione *“delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e non più anche *“dello svolgimento del processo”*.

Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale *“la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del giudizio l’arch. [REDACTED], conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la [REDACTED], società costruttrice che aveva fornito i motori nel 2008 all’imbarcazione Shiloh di cui l’attore era l’utilizzatore, al fine di sentirla condannare al risarcimento per i danni riportati dalla imbarcazione nel sinistro occorso in data 08.03.2014 allorquando era in navigazione da Civitavecchia verso Porto Ercole nonché al ristoro dei danni dal medesimo patiti per lo spavento conseguente alla brutta avventura subita.

In particolare l’attore sostiene che: i danni conseguiti alla propria imbarcazione, durante la predetta navigazione, sono imputabili a un difetto strutturale di un componente del motore (coperchio filtro acqua mare del motore destro che ha causato l’allagamento della sala macchina e la inevitabile immersione di tutti gli impianti annessi con conseguente perdita del controllo dell’imbarcazione stessa; tale coperchio non sarebbe soggetto a controlli, verifiche o sostituzioni e che non viene mai sostituito per tutta la durata di un motore.

A conforto delle proprie ragioni, l’attore produce verbale di sopralluogo redatto in data in data 18 marzo 2014, presso il Cantiere [REDACTED] di Civitavecchia, relativo alla prova in mare dell’imbarcazione, che risulta sottoscritto dall’Arch. [REDACTED], dal Signor [REDACTED] (capo dell’ officina [REDACTED] autorizzata), dal Signor [REDACTED], meccanico motorista navale e dall’ing. [REDACTED] consulente di parte nominato dall’Arch. [REDACTED]. L’attore specifica altresì che tale prova del 18 marzo 2014 veniva effettuata durante la navigazione al fine di effettuare il trasporto in sicurezza con destinazione del cantiere navale Cantieristica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a Civitavecchia, per eseguire lavori urgenti e contemporaneamente effettuare la prova a mare già rimandata il giorno 14 marzo 2014 (nel giorno del primo sopralluogo), sostenendo che in tale prova (effettuata anche alla presenza del rappresentante della Officina Autorizzata [REDACTED]), si notava che quando si portava l’andatura della barca ad una velocità intorno ai 8/9 nodi a circa 1.400/1.600 giri, il flusso della perdita d’acqua dal coperchio del filtro della presa a mare posto sul motore destro, urtando sulla cinghia dell’alternatore e pompa acqua del motore schizzava copiosamente diffondendo l’acqua di mare per tutto l’ambiente circostante, cospargendola a getto sul sistema



dei motori, sul pacco batterie, sulla autoclave, sui serbatoi e tutte le componentistiche elettriche a contatto con i motori e quando, invece, si procedeva ad un'andatura minima di 4/5 nodi di velocità con 900/1000 giri motore non si riscontrava nessuna perdita d'acqua dei motori; per tali ragioni l'attore sostiene che il sinistro e tutti i danni conseguiti all'imbarcazione sono riconducibili unicamente al difetto di progettazione e/o produzione da tale componente, di conseguenza l'evento dannoso per cui è causa è imputabile unicamente al costruttore del motore e quindi alla convenuta [REDACTED] [REDACTED]. Per ultimo l'attore sostiene che il malfunzionamento del coperchio filtro acqua mare del motore destro veniva attestato anche dalla Cantieristica [REDACTED] con la dichiarazione redatta in data 3 giugno 2014 e che per ovviare a tale problematica il produttore nel 2015 – 2016 ha modificato il tappo pressione producendolo in acciaio anziché in PVC.

Radicatosi dunque il contraddittorio, la [REDACTED] contesta quanto dedotto e prodotto dall'attore chiedendo il rigetto della domanda rilevando che nella fattispecie in esame non è applicabile il D.Lgs 205/2006 (Codice del Consumo) in quanto l'imbarcazione è oggetto di leasing e che parte attrice non ha azione diretta nei confronti del produttore, dovendo avanzare le proprie richieste nei confronti del venditore dell'imbarcazione ex art. 131 CdC, avverso il quale, però, l'azione sembra essere prescritta/decaduta ex art. 132 Codice del Consumo giacché l'imbarcazione de qua risulta acquistata in leasing nel 2008 e il sinistro è occorso ben oltre due anni dopo.

La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali sicché all'udienza del 14 gennaio 2019 le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.

Occorre anzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta riguardanti sia la *legittimatio ad causam* e la prescrizione/decadenza dell'attore in applicazione dell'art. 1495 cod. civ. In proposito va premesso che la *legittimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e la verifica della *legittimatio ad causam* va operata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, indipendentemente dalla circostanza che sul punto sia stata sollevata tempestiva eccezione ad opera della parte interessata.

Ciò precisato, va rilevato che dall'impostazione della domanda attorea emerge, con tutta evidenza, che l'inquadramento normativo cui l'attore riferisce riguarda la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., per cui devono rigettarsi entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta giacché non può dubitarsi della titolarità della [REDACTED] di subire direttamente il giudizio in esame per responsabilità aquiliana di cui la prescrizione è decennale.

Più esattamente, in tema di concorso di responsabilità fra il venditore e il produttore, nelle cosiddette vendite "a catena", spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori; quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.



Quindi la fonte della responsabilità della venditrice e della [REDACTED] ha diversa natura, posto che la prima risponde in via contrattuale e la seconda in via extracontrattuale; tale distinzione si ripercuote in primo luogo sul riparto dell'onere della prova.

Passando dunque all'esame della responsabilità aquiliana del produttore del prodotto risultato viziato, la disciplina applicabile (art. 2043 cc) comporta che il danneggiato – come già previsto dall'art. n.8 del DPR n. 224 del 1988 (trasfuso nell'art. 120 del CdC) - ha l'onere di dimostrare la colpa del produttore nella realizzazione difettosa del bene.

In particolare, va precisato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – anche nel caso di applicazione del codice consumeristico ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. N. 206/05 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno. Una volta che il soggetto danneggiato abbia fornito tale prova, si trasferisce sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità.

Applicando tale principio al caso di specie, può affermarsi che l'attore ha dimostrato l'esistenza di vizi lamentati. Difatti, può affermarsi che l'arch. [REDACTED] con la produzione dei documenti nn. 4 e 5, le cui circostanze sono state confermate dai testimoni escussi all'udienza del 30/10/2017 (teste [REDACTED]) ed in particolare a quelle del 02/02/2018 (teste [REDACTED]) e 22 giugno 2018 (teste [REDACTED]), ha fornito la prova dell'esistenza dell'imperfezione materiale del coperchio filtro acqua mare del motore destro tale da incidere sulla sicurezza e quindi sulla sua utilizzabilità con il passare del tempo.

Dalle emergenze istruttorie, è infatti emerso che, durante la navigazione in mare, con l'aumentare dei giri motore, la fuoriuscita dell'acqua mare è dipesa dalla deformazione del coperchio del filtro della presa a mare del motore dx (costituito in materiale pvc) il quale "urtando sulla cinghia dell'alternatore e pompa acqua del motore schizzava copiosamente diffondendo l'acqua di mare per tutto l'ambiente circostante, cospargendola a getto sul sistema dei motori, sul pacco batterie, sulla autoclave, sui serbatoi e tutte le componentistiche elettriche a contatto con i motori"; per cui vanno escluse le diverse cause ipotizzate dalla convenuta (quali es. usura, errato avvitaamento/svitamento delle viti, omessa e/o cattiva manutenzione del motore e della stessa componentistica).

A tale riguardo il teste [REDACTED] di professione ingegnere navale, oltre a confermare tutti i capitoli di prova di cui alla memoria 183/6 dell'attore, ha specificato quale sia la natura del difetto del coperchio fornendo così la prova del collegamento causale tra difetto e danno; ha infatti affermato che: "*Quello che è accaduto è dovuto alla deformazione del coperchio del filtro acqua – mare verificatosi all'aumentare dei giri del motore, non garantendo quindi la tenuta e favorendo l'ingresso di acqua mare*". Così anche il teste [REDACTED], motorista navale, ha confermato anch'egli tutte le circostanze, dichiarando: "*...preciso di aver visto la deformazione del tappo filtro acqua mare circuito acqua salata. A quanto mi risulta ci sono*



stati altri casi e nel 2015-2016 il produttore per ovviare a questa problematica la Volvo ha modificato il tappo di pressione producendolo in acciaio anziché in pvc”.

Dacché appare provata la riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel coperchio del motore destro. Devesi, dunque, affermare che il bene in questione non risulta essere conforme agli standard minimi di sicurezza previsti per legge non rientrando nello spettro del c.d. rischio tollerato ovvero non risulta compatibile con il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione specialmente all'uso (navigazione) e alla funzione per il quale il prodotto è destinato.

In punto quantum, l'attore ha prodotto in atti solo le fatture redatte dalla Cantieristica [REDACTED] (cfr. fatture nn. 96, 138 e 197 del 2014 e n. 31 del 2015 e preventivi nn. 213, 256 e 356 del 2014) che, ancorché recanti la corretta descrizione dei lavori asseritamente svolti e quantificati in modo preciso in modo tale da consentire un dettagliato controllo sulla determinazione dell'entità del danno, non risultano accompagnate da quietanza di pagamento, per cui tali prove documentali non possono ritenersi sufficienti e idonee a provare l'effettivo esborso effettuato dall'attore per la riparazione del danno alla propria imbarcazione (art. 2697 c.c.).

Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla se non è accompagnata da una quietanza o da accettazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenza 12/02/2018 n° 3293; Cass. 20/7/2015 n. 15176; Cass., 19/7/2011 n. 15832). Parimenti va rigettata la richiesta dei danni psicologici “per la brutta avventura subita dall'attore durante la predetta navigazione”, non avendo l'arch. [REDACTED] provato alcunché al riguardo.

Vista la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione sedicesima (ex Terza) Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. [REDACTED] R.G., così provvede:

- 1) Rigetta la domanda promossa dal Sig. [REDACTED] contro [REDACTED], con l'atto introduttivo del giudizio in punto quantum.
- 2) Compensa tra l'attore e la [REDACTED], le spese di giudizio;

Così deciso in Roma in data 30 luglio 2020.

IL Giudice

Dott. Vincenzo Giuliano

